

Torino, 3 novembre 2025 – Palazzo Capris

L'Ascolto del Minore avanti al Tribunale per i Minorenni: il punto di vista del Giudice Togato

Valentina Caratto – Consigliere presso la Corte d'Appello di Torino

Convegno “L'ascolto del minore. Riflessioni giuridiche, psicologiche e sociali”

Premessa

Inquadramento generale

- Il tema dell'ascolto del minore occupa oggi una posizione centrale nel sistema della giustizia minorile e familiare, quale espressione del **riconoscimento del minore come soggetto titolare di diritti propri**, non più solo oggetto di tutela.
- L'ascolto si configura come **diritto sostanziale alla partecipazione del minore alle decisioni** che lo riguardano e come dovere del giudice di predisporre condizioni adeguate a garantirne l'effettività.
- Il Tribunale per i minorenni è il luogo in cui tale diritto assume la sua massima espressione: qui **l'ascolto non è solo atto processuale, ma anche momento di incontro umano** e di comprensione del vissuto del minore.
- La funzione del giudice togato si innesta in un contesto multidisciplinare, dove il dialogo con i **giudici onorari, gli esperti e gli operatori sociali** costituisce la base per un esercizio responsabile della giurisdizione.

Le fonti

Fonti sovra nazionali

1. **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia** (New York, 20 novembre 1989, art. 12)
2. **Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli** (Strasburgo, 25 gennaio 1996, artt. 3-6)
3. **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** (Nizza, 7 dicembre 2000, art. 24)
4. **Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio dell'Unione Europea** (Bruxelles II ter)
5. **Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione di bambini contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale** (Lanzarote, 25 ottobre 2007, n. 35)

Fonti nazionali

Art. 315-bis c.c.
Art. 473-bis.4 c.p.c.
Art. 473-bis.5 c.p.c.
Art. 473-bis.6 c.p.c.
Art. 473-bis 45 c.p.c.
Artt. 152-quater e 152-quinquies disp. att. c.p.c.

Le fonti sovranazionali: il diritto all'ascolto

Il diritto all'ascolto trae fondamento da una **quadro sovranazionale** ormai consolidato che **ispira e orienta la normativa interna**

Fonte	Principi	Riferimento normativo
Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (New York, 20 novembre 1989)	<ul style="list-style-type: none">• Questa disposizione costituisce la pietra angolare del diritto all'ascolto.• Riconosce a ogni fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su tutte le questioni che lo riguardano, e impone alle autorità di tenerne conto in funzione dell'età e della maturità.	Articolo 12 <ul style="list-style-type: none">• «Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.• A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale»

Le fonti sovranazionali: il diritto all'ascolto

Fonte	Principi	Riferimento normativo
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo, 25 gennaio 1996, artt. 3-6)	<ul style="list-style-type: none">La Convenzione di Strasburgo rafforza l'approccio partecipativo, prevedendo <u>il diritto del minore a essere informato e consultato</u>, direttamente o tramite rappresentante, in ogni procedimento che lo riguarda.Introduce, inoltre, un obbligo per le autorità giudiziarie di accertarsi che il minore abbia ricevuto le informazioni necessarie per formarsi un'opinione consapevole	<u>Articolo 3</u> <i>«Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:</i> <i>a) ricevere ogni informazione pertinente;</i> <i>b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;</i> <i>c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione».</i>

Le fonti sovranazionali: il diritto all'ascolto

Fonte	Principi	Riferimento normativo
<p>Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea</p> <p>(Nizza, 7 dicembre 2000)</p>	<ul style="list-style-type: none">La Carta di Nizza riconosce ai bambini il diritto di esprimere liberamente la loro opinione e impone che questa sia tenuta in considerazione nell'ambito delle decisioni che li riguardano, in funzione dell'età e del grado di maturità.	<p><u>Articolo 24</u></p> <p><i>«I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.</i></p> <p><i>In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.</i></p> <p><i>Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse. »</i></p>

Le fonti sovranazionali: il diritto all'ascolto

Fonte	Principi	Riferimento normativo
Regolamento UE 2019/1111 del Consiglio dell'Unione Europea (Bruxelles II ter)	<ul style="list-style-type: none">Il Regolamento stabilisce che la mancata audizione del minore può costituire causa di rifiuto del riconoscimento di una decisione resa da un altro Stato membro, individuando <u>l'ascolto quale elemento essenziale di legittimità del provvedimento giudiziario.</u>	<p><u>Articolo 39, par. 2</u> prevede che il riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale possa essere negato qualora sia stata resa senza aver dato al minore capace di discernimento la possibilità di esprimere la propria opinione a norma dell'articolo 21 salvo che: a) il procedimento riguardava esclusivamente i beni del minore e non era necessario procedere a tale adempimento in considerazione della questione oggetto del procedimento; b) sussistevano seri motivi in considerazione, in particolare, dell'urgenza del caso.</p> <p><u>Articolo 41 "Motivi di diniego dell'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale"</u></p> <p>prevede che fatto salvo l'articolo 56, paragrafo 6 (presenza di un grave rischio per il minore), l'esecuzione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale è rifiutata qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di diniego del riconoscimento di cui all'articolo 39.</p> <p><u>Art. 68 rubricato "Motivi di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione"</u>, al par 3 afferma che il riconoscimento o l'esecuzione di un atto pubblico o di un accordo in materia di responsabilità genitoriale può essere negato se l'atto pubblico è stato formalmente redatto o registrato, o l'accordo è stato registrato, senza che al minore capace di discernimento sia stata data la possibilità di esprimere la propria opinione.</p>

Le fonti sovranazionali: il diritto all'ascolto

Fonte	Principi	Riferimento normativo
Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Lanzarote, 25 ottobre 2007)	La Convenzione impone che, nei procedimenti penali o civili che coinvolgono minori vittime di abusi, <u>l'ascolto sia condotto in ambiente protetto, da personale formato e possibilmente registrato, per evitare la reiterazione del trauma.</u>	<u>Articolo 35 – «Audizione del minore»</u> «1. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che: a) le audizioni del minore si svolgano senza ritardi ingiustificati dopo che i fatti sono stati segnalati alle autorità competenti; b) le audizioni del minore si svolgano, ove necessario, in locali dedicati o adattati a tale scopo; c) le audizioni del minore siano condotte da professionisti formati a tale scopo; d) ove possibile e appropriato, le stesse persone conducano tutte le audizioni con il minore; e) il numero di tali audizioni sia il più possibile limitato a quanto è strettamente necessario ai fini del procedimento penale; f) il minore possa essere accompagnato dal proprio rappresentante legale, o, se del caso, da un adulto di sua scelta, tranne decisione contraria motivata presa nei confronti di tale persona. 2. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che tutte le audizioni della vittima, oppure, ove si riveli necessario, quelle di un minore in qualità di testimone, possano essere videoregistrate e che tali registrazioni possano essere accettate come prove durante il processo, conformemente alle norme procedurali previste dall'ordinamento nazionale. 3. Quando sussistano incertezze circa l'età della vittima e ci siano ragionevoli motivi per ritenere che si tratti di un minore, le misure di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 saranno applicate nell'attesa della verifica della sua età.

Le fonti interne: dal diritto all'ascolto alla disciplina procedurale

La riforma del processo della famiglia e della persona, introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (cosiddetta Riforma Cartabia), ha organicamente riordinato la disciplina dell'ascolto del minore, valorizzandolo come momento qualificante del procedimento civile che lo riguarda. La normativa, oggi contenuta nel Titolo IV-bis del codice di procedura civile consacra il principio di partecipazione effettiva del minore e fissa criteri precisi circa tempi, modalità e finalità dell'ascolto

Fonte	Principi	Testo normativo
Articolo 315-bis del Codice Civile <i>Diritti e doveri del figlio</i>	<ul style="list-style-type: none">La disposizione riconosce espressamente al minore il diritto a <u>essere ascoltato in tutte le questioni e procedure che lo riguardano</u>, a partire dai dodici anni e anche prima se capace di discernimento.L'ascolto si configura come <u>diritto soggettivo pieno</u>, funzionale alla tutela del superiore interesse del minore.	<ul style="list-style-type: none"><i>«Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.»</i>

Le fonti interne: dal diritto all'ascolto alla disciplina procedurale

Fonte	Principi	Testo normativo
Articolo 473-bis.4 c.p.c. <i>L'ascolto del minore</i>	<ul style="list-style-type: none">La norma stabilisce che il giudice deve procedere all'ascolto del minore ogniqualvolta debba adottare provvedimenti che lo riguardano, salvo che l'ascolto sia contrario al suo interesse, manifestamente superfluo o rifiutato.L'obbligo di ascolto del minore è dunque la regola e la sua omissione deve essere motivata.	<ul style="list-style-type: none">«Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario».

Le fonti interne: dal diritto all'ascolto alla disciplina procedurale

Fonte	Principi	Testo normativo
<p>Articolo 473-bis.5 c.p.c.</p> <p><i>Modalità dell'ascolto</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> La norma precisa che il giudice procede personalmente all'ascolto del minore, in ambiente idoneo, eventualmente con l'assistenza di esperti, tenendo conto delle esigenze di età e di sviluppo. L'ultimo comma introduce l'obbligo di registrazione audiovisiva, ancora non operativo per la mancata emanazione delle regole tecniche ministeriali. Nella prassi dei Tribunali per i minorenni, permane quindi la verbalizzazione descrittiva dell'audizione. 	<p>«L'ascolto del minore è condotto dal giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari⁽³⁾. Se il procedimento riguarda più minori, di regola il giudice li ascolta separatamente.</p> <p>L'udienza è fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua età, anche in luoghi diversi dal tribunale.</p> <p>Prima di procedere all'ascolto, <u>il giudice indica i temi oggetto dell'adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all'ascolto.</u></p> <p>Il giudice, tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, e procede all'adempimento con modalità che ne garantiscono la serenità e la riservatezza. Il minore che ha compiuto quattordici anni è informato altresì della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'articolo 473 bis 8.</p> <p>Dell'ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva. Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore»</p>

Le fonti interne: dal diritto all'ascolto alla disciplina procedurale

Fonte	Principi	Testo normativo
Articolo 473-bis.45 c.p.c. <i>Procedimenti riguardanti minori vittime di violenza e abuso</i>	<ul style="list-style-type: none">• La norma introduce un obbligo rafforzato di ascolto diretto del minore vittima, da parte del giudice, “senza ritardo” e in condizioni di assoluta protezione, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore di abusi o violenze.• Prevede, inoltre, il divieto di reiterare l'audizione quando le risultanze acquisite in altro procedimento, anche penale, siano sufficienti ed esaustive.	<p><i>«Il giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473 bis 4 e 473 bis 5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.</i></p> <p><i>Non si procede all'ascolto quando il minore è stato già ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive».</i></p>

Le fonti interne: dal diritto all'ascolto alla disciplina procedurale

Fonte	Principi	Testo normativo
Articolo 473-bis.6 c.p.c. <i>Ascolto immediato in caso di rifiuto del minore</i>	<ul style="list-style-type: none">La norma prevede l'obbligo per il giudice di <u>procedere immediatamente all'ascolto nei casi in cui il minore rifiuti di frequentare un genitore o manifesti disagio rispetto a modalità di visita imposte.</u>	<p>«Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all'ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali.</p> <p><i>Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».</i></p>

Le fonti interne: dal diritto all'ascolto alla disciplina procedurale

Fonte	Principi	Testo normativo
artt. 152-quater e 152-quinquies disposizioni di attuazione al c.p.c.	<ul style="list-style-type: none">Queste norme demandano al Ministero della Giustizia l'adozione delle regole tecniche relative alla registrazione audiovisiva, alla conservazione delle registrazioni e al loro inserimento nel fascicolo telematico.Tali disposizioni non sono ancora attuate, con conseguente <u>inapplicabilità dell'obbligo introdotto dall'art. 473-bis.5.</u>	<p>«Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 473 bis 5, terzo comma, del codice»</p> <p>(art. 152-quater disp.att. c.p.c.)</p> <p>«Con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono stabilite le regole tecniche per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo informatico».</p> <p>(art. 152quinquies disp. att. c.p.c.)</p>

La giurisprudenza di legittimità

La Corte di Cassazione, attraverso un percorso ormai consolidato, ha attribuito all'ascolto del minore un significato che travalica la dimensione procedurale, per collocarlo nel più ampio contesto dei diritti fondamentali della persona.

riferimenti	Principi affermati	massima
Cass., Sez. III, 11 dicembre 2023, n. 34560	<u>Natura e obbligatorietà dell'ascolto</u> L'ascolto non è un mero adempimento istruttorio, ma un diritto sostanziale del minore, volto a garantire la sua partecipazione effettiva al processo e a rendere più consapevole la decisione del giudice.	<i>«L'ascolto del minore, lungi dall'avere valenza meramente processuale, costituisce modalità di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione.»</i>
Cass., SS.UU., 7 ottobre 2009, n. 22238	Già le Sezioni Unite avevano chiarito che l'audizione del minore è un adempimento necessario nell'ambito delle procedure che lo riguardano. La sua omissione deve essere espressamente motivata, traducendosi, in mancanza, in una violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo, essendo il minore, ad esempio nelle procedure in materia di affidamento o diritto di visita, portatore di interessi contrapposti a quelli dei genitori.	<i>«L'audizione dei minori, già prevista nell'art 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario, nelle procedure giudiziarie che li riguardano, ed in particolare in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 ratificata con la legge n 77 del 2003 e dell'art 155 sexies c c introdotto dalla L n 54 del 2006 salvo che l'ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore. Costituisce, pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento che ne può giustificare l'omissione, in quanto il minore è portatore d'interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale»</i>

La giurisprudenza di legittimità

riferimenti	Principi affermati	massima
Cass., Sez. I, 18 maggio 2022, n. 16071	<p><u>Nullità del provvedimento e obbligo di motivazione</u></p> <p>La giurisprudenza di legittimità ha infine chiarito che l’omissione dell’ascolto, quando non adeguatamente motivata, determina la nullità del provvedimento per violazione del principio del contraddittorio e del diritto del minore a essere parte sostanziale del procedimento</p>	<p><i>«L’ascolto del minore costituisce un adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, e finalizzato a raccogliere le opinioni del minore ed a valutare i suoi bisogni in vista della decisione da assumere. Il mancato ascolto che non sia sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento, tale da giustificare l’omissione, costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore. Non soddisfa l’onere di motivazione il solo riferimento all’età del minore, la quale non implica necessariamente l’incapacità di discernimento, così come il giudizio sulla capacità educativa e affettiva dei nonni non giustifica il rifiuto di ascolto del minore, in quanto soggetto portatore di interessi propri e diversi da quelli dei restanti soggetti coinvolti nel procedimento»</i></p>

La giurisprudenza di legittimità

riferimenti	Principi affermati	massima
Cass., Sez. I, 13 dicembre 2024, n. 32359	<u>Capacità di discernimento e limiti dell'ascolto</u> La giurisprudenza più recente ha progressivamente affinato i criteri per valutare la capacità di discernimento del minore infradodicenne e per motivare l'eventuale omissione dell'audizione.	<i>«L'ascolto del minore, lungi dall'avere valenza meramente processuale, costituisce modalità di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione.»</i>
Cass., Sez. I, 21 febbraio 2025, n. 4595	La Corte ha inoltre ribadito che il giudice può valutare in modo discrezionale ed officioso la capacità di discernimento, ma deve comunque dare conto delle ragioni che lo inducono a ritenere superfluo l'ascolto.	<i>«Il giudice può disporre l'audizione del minore infradodicenne valutandone in modo discrezionale ed officioso la capacità di discernimento, senza essere tenuto a motivare l'omissione di tale adempimento se l'audizione non è stata richiesta, ma dovendo motivare il diniego quando essa sia stata espressamente sollecitata.»</i>

La giurisprudenza di legittimità

riferimenti	Principi affermati	massima
Cass., Sez. I, 31 luglio 2023, n. 23247	<u>Capacità di discernimento e limiti dell'ascolto</u> Nei casi di minori maltrattati o vittime di abuso, la Cassazione ha richiamato la necessità di bilanciare il diritto all'ascolto con l'esigenza di protezione, evitando il rischio di vittimizzazione secondaria.	<i>«In tema di ascolto del minore maltrattato, il giudice deve sempre operare un bilanciamento tra l'esigenza di ricostruzione del volere e del sentimento del minore, quale principio fondamentale applicabile anche nel procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, e quella della tutela del minore maltrattato, come persona fragile, <u>nel caso in cui l'ascolto possa costituire pericolo di vittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo che li abbia già vissuti possa essere costretto a rivivere»</u></i>
Cass., Sez. I, 22 marzo 2023, n. 8229	La Corte ha inoltre specificato che, in materia di sottrazione internazionale, la volontà del minore, se capace di discernimento, deve essere presa in considerazione, ma può essere disattesa ove contraria al suo superiore interesse.	<i>«In tema di sottrazione internazionale di minori, la possibilità per il minore, capace di discernimento, di esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano integra un diritto che deve essere esercitato in modo effettivo e concreto: ne consegue che, ove il minore si opponga al rientro, l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di tenere conto della sua opinione potendo anche, in applicazione del principio del "superiore interesse del minore" ed all'esito di un esame approfondito di tutti gli aspetti che vengono in rilievo, di cui deve essere data adeguata motivazione, discostarsi dalla contingente manifestazione di volontà del minore medesimo, al fine di salvaguardare il suo interesse a coltivare una relazione appagante con entrambi i genitori».</i>

La giurisprudenza di legittimità

riferimenti	Principi affermati	massima
	<u>Modalità e reiterazione dell'ascolto</u>	
Cass., Sez. I, 8 gennaio 2024, n. 437	La Corte ha precisato che l'audizione non deve essere disposta in modo automatico in ogni fase o grado del giudizio, ma solo quando le circostanze lo rendano necessario per la rinnovata valutazione dell'interesse del minore.	<i>«Nei procedimenti minorili, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito».</i>
Cass., Sez. I, 31 marzo 2022, n. 10452	La Cassazione ha anche ribadito che l'ascolto non può essere sostituito dalle risultanze della consulenza tecnica, trattandosi di un atto autonomo e non delegabile.	<i>«In tema di affidamento dei figli minori nell'ambito del procedimento di divorzio, l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni Tale adempimento non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio la quale adempie alla diversa esigenza di fornire al giudice altri strumenti di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse».</i>

Le difficoltà e le responsabilità del giudice minorile

L'ascolto impone al giudice di coniugare la conoscenza giuridica con la capacità relazionale

L'ascolto richiede competenze psicologiche e sociali che sono garantite attraverso la presenza e la partecipazione dei giudici onorari

La riforma Cartabia e la non delegabilità dell'ascolto

La riforma del processo della famiglia ha introdotto un principio di non delegabilità dell'ascolto ai giudici onorari, principio che, pur animato dall'intento di rafforzare la responsabilità diretta del giudice, ha rischiato di produrre un effetto paradossale: escludere, proprio dall'atto più delicato del procedimento, coloro che possiedono le competenze più adeguate a condurlo.

riferimenti	Testo normativo
Art. 473-bis.1 co. 2, c.p.c.	<i>«Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore»</i>

DEROGA

Il legislatore ha reintrodotto in via transitoria la possibilità di delega dell'ascolto ai giudici onorari con il d.l. 10 agosto 2023, n. 105, delega che risulta ad oggi prorogata sino al 31 ottobre 2026.

Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, ha consentito – in deroga al principio generale – che, sino al 31 dicembre 2023, il giudice potesse delegare a un giudice onorario specifici adempimenti, compreso l'ascolto del minore.

Tale facoltà è stata poi prorogata al 30 aprile 2024 dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione del decreto.

Successivamente, l'art. 11, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha ancorato la vigenza della deroga alla data di effettiva entrata in vigore del nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, di cui all'art. 49 del d.lgs. 149/2022.

A seguito delle ulteriori proroghe introdotte con D.L. 4 luglio 2024, n. 92 e D.L. 8 agosto 2025, n. 117, tale data è stata posticipata dapprima al 17 ottobre 2025 e, da ultimo, al 31 ottobre 2026.

L'esperienza del giudice minorile

L'ascolto come incontro

*L'ascolto come
responsabilità e come
cultura del giudicare*

CASI PRATICI
intervento del giudice onorario presso il
Tribunale per i Minorenni di Torino – dott.ssa
Emanuela DEMARIA

Una prassi virtuosa: la Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori

Merita particolare attenzione la prassi adottata dal Tribunale per i minorenni di Roma, che ha introdotto la lettura e la consegna al minore della Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori, elaborata dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza nel 2018.

Tale iniziativa ha una funzione simbolica e pedagogica insieme: consente al minore di sentirsi riconosciuto, tutelato e informato, restituendogli dignità e partecipazione consapevole.

La lettura della Carta prima dell'audizione crea un momento di accoglienza, aiuta il bambino a comprendere che lo spazio del Tribunale è un luogo di ascolto e non di giudizio, e rafforza la fiducia nell'istituzione.

È una prassi che potrebbe essere utilmente adottata in modo uniforme da tutti i Tribunali per i minorenni, come gesto semplice ma dal profondo valore simbolico.

Una prassi virtuosa: la Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori

Articolo 1

«I figli hanno il diritto di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti»

I figli hanno il diritto di essere liberi di continuare a voler bene ad entrambi i genitori, hanno il diritto di manifestare il loro amore senza paura di ferire o di offendere l'uno o l'altro.

I figli hanno il diritto di conservare intatti i loro affetti, di restare uniti ai fratelli, di mantenere inalterata la relazione con i nonni, di continuare a frequentare i parenti di entrambi i rami genitoriali e gli amici.

L'amore non si misura con il tempo ma con la cura e l'attenzione.

Una prassi virtuosa: la Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori

Articolo 2

«I figli hanno il diritto di continuare ad essere figli e di vivere la loro età»

I figli hanno il diritto alla spensieratezza e alla leggerezza, hanno il diritto di non essere travolti dalla sofferenza degli adulti I figli hanno il diritto di non essere trattati come adulti, di non diventare i confidenti o gli amici dei loro genitori, di non doverli sostenere o consolare I figli hanno il diritto di sentirsi protetti e rassicurati, confortati e sostenuti dai loro genitori nell'affrontare i cambiamenti della separazione.

Una prassi virtuosa: la Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori

Articolo 3

«I figli hanno il diritto di essere informati e aiutati a comprendere la separazione dei genitori»

I figli hanno il diritto di non essere coinvolti nella decisione della separazione e di essere informati da entrambi i genitori, in modo adeguato alla loro età e maturità, senza essere caricati di responsabilità o colpe, senza essere messi a conoscenza di informazioni che possano influenzare negativamente il rapporto con uno o entrambi i genitori.

Hanno il diritto di non subire la separazione come un fulmine, né di essere inondati dalle incertezze e dalle emozioni dei genitori.

Hanno il diritto di essere accompagnati dai genitori a comprendere e a vivere il passaggio ad una nuova fase familiare

Una prassi virtuosa: la Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori

Articolo 4

«I figli hanno il diritto di essere ascoltati e di esprimere i loro sentimenti»

I figli hanno il diritto di essere ascoltati prima di tutto dai genitori, insieme, in famiglia.

I figli hanno il diritto di poter parlare sentendosi accolti e rispettati, senza essere giudicati.

I figli hanno il diritto di essere arrabbiati, tristi, di stare male, di avere paura e di avere incertezze, senza sentirsi dire che “va tutto bene”. Anche nelle separazioni più serene i figli possono provare questi sentimenti e hanno il diritto di esprimerli.

Una prassi virtuosa: la Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori

Articolo 5

«I figli hanno il diritto di non subire pressioni da parte dei genitori e dei parenti»

I figli hanno il diritto di non essere strumentalizzati, di non essere messaggeri di comunicazioni e richieste esplicite o implicite rivolte all'altro genitore. I figli hanno il diritto di non essere indotti a mentire e di non essere coinvolti nelle menzogne.

Una prassi virtuosa: la Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori

Articolo 6

«I figli hanno il diritto che le scelte che li riguardano siano condivise da entrambi i genitori»

I figli hanno il diritto che le scelte più importanti su residenza, educazione, istruzione e salute continuino ad essere prese da entrambi i genitori di comune accordo, nel rispetto della continuità delle loro abitudini

I figli hanno il diritto che eventuali cambiamenti tengano conto delle loro esigenze affettive e relazionali.

Una prassi virtuosa: la Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori

Articolo 7

«I figli hanno il diritto di non essere coinvolti nei conflitti tra genitori»

I figli hanno il diritto di non assistere e di non subire i conflitti tra genitori, di non essere costretti a prendere le parti dell'uno o dell'altro, di non dover scegliere tra loro.

I figli hanno il diritto di non essere costretti a schierarsi con uno o con l'altro genitore e con le rispettive famiglie.

Una prassi virtuosa: la Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori

Articolo 8

«I figli hanno il diritto al rispetto dei loro tempi»

I figli hanno bisogno di tempo per elaborare la separazione, per comprendere la nuova situazione, per adattarsi a vivere nel diverso equilibrio familiare

I figli hanno bisogno di tempo per abituarsi ai cambiamenti, per accettare i nuovi fratelli, i nuovi partner e le loro famiglie Hanno il diritto di essere rassicurati rispetto alla paura di perdere l'affetto di uno o di entrambi i genitori, o di essere posti in secondo piano rispetto ai nuovi legami dei genitori

Una prassi virtuosa: la Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori

Articolo 9

«I figli hanno il diritto di essere preservati dalle questioni economiche»

I figli hanno il diritto di non essere coinvolti nelle decisioni economiche e che entrambi i genitori contribuiscano adeguatamente alle loro necessità.

I figli hanno il diritto di non sentire il peso del disagio economico del nuovo equilibrio familiare, e di non subire ingiustificati cambiamenti del tenore e dello stile di vita familiare, di non vivere forme di violenza economica da parte di un genitore.

Una prassi virtuosa: la Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori

Articolo 10

«I figli hanno il diritto di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano»

I figli hanno il diritto di essere ascoltati, ma le decisioni devono essere assunte dai genitori o, in caso di disaccordo, dal giudice.

Per concludere...

L'ascolto del minore rappresenta oggi uno snodo essenziale per misurare la qualità della giustizia minorile.

Non basta riconoscerne il valore normativo: occorre garantirne l'effettività, creando le condizioni perché sia svolto con competenza, empatia e tempi adeguati.

L'esperienza dei Tribunali per i minorenni dimostra che il sistema funziona quando il giudice sa farsi ascoltare e sa, a sua volta, ascoltare; quando la funzione giurisdizionale si intreccia con la comprensione del vissuto umano.

L'auspicio è che, nella futura riorganizzazione della giustizia familiare e minorile, si tenga conto di questa dimensione imprescindibile: il valore dell'ascolto come incontro, e della pluralità di saperi che lo rendono possibile.

Perché, come spesso accade nei nostri tribunali, è nell'ascoltare davvero i più piccoli che la giustizia ritrova la sua voce più autentica.